

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

10° COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

40° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 1983

Presidenza del Presidente **GUALTIERI**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Modifica della disciplina relativa alla esportazione delle essenze agrumarie e dei loro derivati » (2068)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 451, 453
FOSCHI (DC)	454
FRAGASSI (PCI)	453
PETRONIO (PSI), relatore alla Commissione	451
	453, 454

I lavori hanno inizio alle ore 11.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Modifica della disciplina relativa all'esportazione delle essenze agrumarie e dei loro derivati » (2068)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica della disciplina relativa all'espor-

tazione delle essenze agrumarie e dei loro derivati ».

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato in sede referente dalla nostra Commissione che, il 16 febbraio scorso, ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante.

Faccio altresì presente che ci è stato trasmesso il parere della Commissione agricoltura di cui do lettura:

« La Commissione, esaminato il disegno di legge indicato in oggetto, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole raccomandando l'esigenza di assicurare che la terminologia e le definizioni adottate nell'articolo in materia di essenze agrumarie siano rispondenti a quelle vigenti nell'ordinamento comunitario ed internazionale e di togliere all'articolo 6, secondo comma, il riferimento allo stagno per il sigillo dei recipienti. Si chiede inoltre che al primo comma dell'articolo 7 si includa il laboratorio chimico della Camera di commercio di Palermo e si suggerisce l'opportunità che, ai fini di una necessaria chiarezza operativa nel

10ª COMMISSIONE

40º RESOCONTO STEN. (23 febbraio 1983)

settore, si indichino esplicitamente i testi normativi abrogati col nuovo provvedimento ».

Prego il senatore Petronio di riferire alla Commissione sul disegno di legge, riassumendo i termini del dibattito svoltosi in sede referente ed informandoci sui lavori della Sottocommissione istituita nella seduta del 2 febbraio scorso.

P E T R O N I O, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Sottocommissione incaricata di esaminare il disegno di legge si è riunita con alcuni esperti inviati dal Ministero competente e, nel corso degli incontri, abbiamo potuto accertare la necessità di modificare le precedenti disposizioni legislative in materia.

Dal lavoro svolto nella Sottocommissione è emerso infatti che le norme relative all'esportazione delle essenze agrumarie sono superate e che è necessario apportarvi modifiche. Inoltre, è stato evidenziato che allo stato attuale diversi paesi, come l'Argentina, il Brasile, la California, immettono sul mercato prodotti a più basso costo, per cui la concorrenza nei riguardi del nostro Paese risulta non solo possibile, ma estremamente dannosa in presenza — oltretutto — di un dato importante costituito dal fatto che le essenze prodotte in Italia sono di gran lunga le migliori. Pertanto, ci veniamo a trovare nella situazione incresciosa di essere il Paese che produce le migliori essenze agrumarie ed anche quello che, alla lunga, finirà col non riuscire a immettere sul mercato la produzione voluta. Ritengo, signor Presidente, che alla luce di ciò sia opportuno realizzare una equiparazione commerciale dei nostri prodotti con quelli dei paesi citati, attraverso la gratuità delle certificazioni per l'esportazione e tramite una serie di distinzioni che sono indicate nel disegno di legge in esame e che riguardano la classificazione delle essenze in concentrate e distillate.

Sono state poi fatte osservazioni anche relativamente al bergamotto per la cui produzione sostanzialmente nulla si propone nel disegno di legge, fatto che apparentemente

potrebbe sembrare un'anomalia. È stato però precisato che il bergamotto — (si producono circa 150 tonnellate di essenze all'anno) — viene coltivato solo in una piccola zona all'interno della Calabria ed è stato anche sottolineato da parte degli esperti che il tentativo di produrre il bergamotto, ad esempio, in Sicilia è miseramente fallito perchè, evidentemente, neppure a pochi chilometri di distanza esistono le stesse condizioni presenti in Calabria. Per la legislazione relativa al bergamotto non si propone pertanto alcuna modifica, in quanto non si prevedono immissioni del prodotto sul mercato in quantità tali che possano determinare fenomeni concorrenziali.

Il parere della Commissione agricoltura è certamente il più importante e, come i colleghi avranno riscontrato, è favorevole anche se sottolinea l'esigenza di assicurare che la terminologia e le definizioni adottate nel testo al nostro esame siano rispondenti a quelle vigenti nell'ordinamento comunitario ed internazionale, e suggerisce l'opportunità che, ai fini di una necessaria chiarezza operativa nel settore, si indichino i testi normativi che col nuovo provvedimento verranno abrogati.

Posso inoltre assicurare che per quanto riguarda l'articolo 5, quello della terminologia è un falso problema. Mi riferisco alla citata denominazione « olio essenziale » che è solo più moderna rispetto a quella di « essenza », anch'essa molto corretta. Non ritengo pertanto necessaria alcuna modifica al riguardo; si potrebbe determinare, infatti, una grossa confusione in quanto esistono sul mercato prodotti chimici che, giocando sulla terminologia, potrebbero limitare il mercato dell'essenza naturale, mentre il motivo per cui si legifera è quello di meglio definire caratteristiche e mercato dell'essenza naturale.

Il suggerimento della Commissione agricoltura riguardante l'elenco delle disposizioni da abrogare, potrebbe invece costituire il contenuto di un emendamento da inserire all'articolo 9, in cui si specifichi la abrogazione della legge 2 agosto 1897, n. 378, del Regolamento di attuazione di cui

al regio decreto 15 luglio 1906, n. 483, del regio decreto-legge 20 aprile 1936, n. 1591, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 206, nonchè di ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

Presento poi, signor Presidente, un emendamento tendente a sostituire, all'articolo 6, le parole: « Qualsiasi quantitativo superiore ai dieci chilogrammi di "essenza" o a un chilogrammo di "essenza concentrata" », con le seguenti: « Qualsiasi quantitativo superiore a un chilogrammo di "essenza" o di "essenza concentrata" ». La ragione della proposta è che, in tal modo, si eviterà di rendere possibile la spedizione del prodotto in contenitori di peso diverso senza il prescritto certificato di analisi.

Non rispondendo, peraltro, la norma relativa ai quantitativi superiori a dieci chilogrammi a nessuna necessità nè a nessuna preoccupazione di ordine commerciale, la proposta di emendamento tendente ad inserire all'articolo 6 del provvedimento, invece della dizione « dieci chilogrammi » l'altra: « superiore ad un chilogrammo », di essenza o di essenza concentrata, ritengo possa essere accolta dalla Commissione.

A questo riguardo pochi giorni fa ho interpellato la dottoressa Galvarani, vice direttore del laboratorio di analisi di Reggio Calabria, che non è riuscita a darmi una spiegazione esauriente circa la scelta di tale peso. Mi ha confermato semplicemente quanto aveva già detto al funzionario del Ministero, e cioè che, di norma, quando c'è richiesta di un saggio di questo prodotto, viene inviato un contenitore di circa dieci chilogrammi per cui gli uffici del Ministero competente hanno ritenuto di confermare tale consuetudine. A questa notazione io ho però obiettato, come oggetto ancora, che se i richiedenti desiderano avere quantitativi maggiori, sarà sufficiente che vengano inviati più contenitori da un chilogrammo per le loro sperimentazioni. Non esiste cioè alcun motivo specifico che possa far sorgere problemi sul quantitativo da fornire.

Un altro emendamento che propongo è costituito dall'inserimento di un articolo 8-bis. In Sottocommissione abbiamo valutato la possibilità di introdurre alcuni meccani-

smi legislativi che prevedessero delle pene pecuniarie, in modo da scoraggiare eventuali interventi volti a manomettere la qualità delle essenze. L'articolo 8-bis, in armonia a ciò io propongo, così recita: « L'inosservanza delle disposizioni della presente legge, salva l'applicazione della legge penale ove il fatto costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire dieci milioni » (quest'ultima cifra si può anche modificare in quanto è solo indicativa).

La sanzione è irrogata dal prefetto della provincia in cui è stata commessa la violazione, con la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

I proventi delle sanzioni sono devoluti allo Stato ».

Questi sono i tre emendamenti che presento al testo in esame, signor Presidente, e che invito la Commissione a voler considerare ed approvare.

P R E S I D E N T E . Vorrei che il relatore si esprimesse anche sulle due proposte contenute nel parere trasmessoci dalla Commissione agricoltura: quella di sopprimere le parole: « a stagno » di cui all'articolo 6, e l'altra di aggiungere il riferimento al: « laboratorio chimico della Camera di commercio di Palermo » nel successivo articolo 7.

P E T R O N I O , *relatore alla Commissione.* Sulla soppressione delle parole: « a stagno » sono d'accordo, ma non sulla proposta di prevedere il laboratorio di Palermo oltre quello di Messina, perchè non vedo una motivazione valida per questo inserimento.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il relatore per la sua esauriente esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

F R A G A S S I . Il nostro Gruppo ha necessità di valutare i nuovi elementi emersi dalla discussione odierna: sia quelli portati dal relatore con gli emendamenti proposti, sia quelli contenuti nel parere espresso dalla Commissione agricoltura,

quando, in particolare, si indicano esplicitamente i testi normativi abrogati con il nuovo disegno di legge. Abbiamo perciò bisogno di un momento di riflessione su questo argomento.

Anche per quanto concerne l'articolo 6, dove si propone di modificare la dizione attuale « dieci » chilogrammi con l'altra « un chilogrammo » desideriamo capire bene cosa questo significhi precisamente, per cui — prima di decidere — abbiamo bisogno di discutere approfonditamente sulla questione.

Per quanto sopra esposto, chiedo quindi alla Commissione di rinviare di una settimana la discussione di questo provvedimento.

F O S C H I . Signor Presidente, circa la proposta di aggiungere, all'articolo 7, il riferimento al laboratorio chimico della Camera di commercio di Palermo i senatori democristiani non sono favorevoli; il testo dell'articolo dovrebbe restare dunque inalterato.

Sulla proposta di rinvio, dichiaro che non avremmo alcun motivo di aderirvi perchè, a nostro avviso, le modifiche proposte sono maggiormente cautelative e migliorative rispetto allo stesso testo del provvedimento. Comunque, se il Gruppo comunista insiste su questa richiesta, potremmo anche noi prenderla in considerazione per poterla approvare all'unanimità.

P E T R O N I O , *relatore alla Commissione*. Volevo semplicemente dire che mi

sorprende oltremodo la richiesta di un ulteriore slittamento nel tempo dell'approvazione del provvedimento, sul quale abbiamo già discusso ampiamente. D'altra parte io ho proposto gli emendamenti testè illustrati anche tenuto conto delle osservazioni emerse in Sottocommissione.

F R A G A S S I . Nell'ambito della Sottocommissione si è discusso di queste cose, ma non si sono definite.

P E T R O N I O , *relatore alla Commissione*. Mi sembra invece giusta e sensata la richiesta di conoscere nei particolari le leggi che intendiamo abrogare, anche se la questione avrebbe potuto essere risolta in altra maniera. In ogni caso, poichè sul provvedimento in esame non mi sembra opportuno dividerci, mi dichiaro d'accordo sulla proposta di rinvio.

P R E S I D E N T E . Sentiti i pareri dei vari Gruppi, poichè nessun altro domanda di parlare, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta della Commissione.

I lavori terminano alle ore 11,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI